

Milano 27 Aprile 2007

**COMUNICATO N. 2/2007  
PER GLI ADERENTI CUI SI APPLICA IL C.C.N.L. CHIMICO-FARMACEUTICO**

**POLIZZA PRESTAZIONI ACCESSORIE  
PREMORIENZA E INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE  
ATTIVA DAL 1° APRILE 2007**

Il Consiglio di Amministrazione di FIPREM informa tutti i lavoratori del settore chimico-farmaceutico iscritti al Fondo che a decorrere dal 1° Aprile 2007 è attiva una polizza assicurativa, stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, che darà diritto alla corresponsione di una prestazione accessoria in forma di capitale (di seguito “Indennizzo”) in caso di premorienza e di invalidità totale e permanente riconosciuta dall’Ente Previdenziale di riferimento e tale da non consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa.

**ASSICURATI E BENEFICIARI**

La Convenzione si intende stipulata a favore degli aderenti a FIPREM per i quali la contrattazione collettiva di lavoro vigente contempla la attivazione obbligatoria di una copertura assicurativa per le fattispecie sopra riportate (di seguito “Evento”) e per i quali le Aziende abbiano versato il relativo Premio assicurativo.

Beneficiario dell’Indennizzo sarà, per il caso di invalidità, l’Assicurato e, per il caso di decesso, salvo diverse disposizioni lasciate dall’Assicurato, il soggetto cui spetterà il diritto di riscatto della posizione pensionistica complementare maturata in FIPREM dall’Assicurativo stesso.

**PREMIO DI POLIZZA**

E’ interamente sostenuto dalle Aziende associate a FIPREM, ed è determinato, per ciascun Assicurato, nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

**INDENNIZZO**

L’ammontare dell’Indennizzo è determinato moltiplicando il 12% della retribuzione dell’Assicurato relativa agli ultimi dodici mesi antecedenti il verificarsi dell’Evento per il numero di anni e frazione di anno mancanti il raggiungimento del 60 anno di età dell’Assicurato.

Agli assicurati che alla data dell’Evento abbiano già compiuto 60 anni, l’ammontare dell’Indennizzo è determinato nella somma corrispondente al 50% della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi antecedenti la data dell’Evento.

A titolo esemplificativo, in caso di sinistro, ad un Assicurato di 40 anni con retribuzione annua pari a Euro 30.000,00, verrà erogato un importo di Euro 72.000,00 (12% di Euro 30.000,00 = Euro 3.600 x 20 anni).

La retribuzione di riferimento è quella utile ai fini del calcolo del Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.) e l’Indennizzo corrisposto non è soggetto a tassazione.

## ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Assicurazione gli Eventi causati da:

- guerra attiva
- terrorismo nucleare, chimico e biologico.
- L'Indennizzo è inoltre escluso nel caso di invalidità totale e permanente riconosciuta a seguito di domanda presentata anteriormente alla data di decorrenza della Polizza.

## RICHIESTA DELL'INDENNIZZO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Ai fini del pagamento dell'Indennizzo il Beneficiario, anche tramite FIPREM, deve trasmettere alla Compagnia Assicuratrice apposita domanda corredata dalla documentazione espressamente richiesta per le diverse fattispecie (invalidità totale e permanente o decesso).

La liquidazione dell'Indennizzo avviene entro 30 giorni dal completamento della pratica a cura della Compagnia Assicuratrice a mezzo bonifico bancario intestato al Beneficiario.

Copia della Polizza assicurativa è consultabile sul sito [www.fiprem.it](http://www.fiprem.it) nonché presso i competenti uffici di ciascuna Azienda associata al Fondo.

FIPREM  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE